



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Beni Culturali

Allegato

Alla Det. N. 102
del 28.02.2011

L.R. 20 settembre 2006, n. 14

Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura

Regolamento

per elezione di tre direttori di musei regionali e di ente locale
(art. 14 comma 2, lett. a)

Art. 1 È Oggetto

Il presente regolamento disciplina le elezioni dei rappresentanti dell'Osservatorio regionale dei musei, di cui all'art. 14, comma 2 lett. A): tre direttori di musei regionali e di ente locale e di ente locale eletti collegialmente dai direttori di musei regionali e di ente locale.

Art. 2 È Indizione delle elezioni e composizione della Commissione elettorale

Le elezioni sono indette dal Direttore del Servizio Beni Culturali con una comunicazione scritta inviata a tutti gli enti interessati.

La Commissione elettorale è composta da:

- Presidente
- Segretario
- Due scrutatori

La nomina dei membri della Commissione elettorale avverrà con determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali.

Art. 3 È Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta ai direttori dei musei regionali e di ente locale.

L'elettorato passivo spetta ai direttori di musei regionali e di ente locale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Beni Culturali

Art. 4 È Modalità di svolgimento delle votazioni

La votazione avviene a scrutinio segreto, su schede predisposte dell'Assessorato.

La Commissione elettorale chiama a votare i presenti e li ammette al voto dopo averli identificati ed averne accertato la sussistenza, sulla base della documentazione, dai medesimi esibita, del requisito relativo all'incarico ricoperto (direttore di museo regionale o di ente locale).

Ogni elettore può esprimere tre preferenze per la elezione di tre direttori di musei regionali o di ente locale.

Art. 5 È Risultati delle elezioni

Risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità prevale l'anzianità nella qualifica di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, l'età anagrafica.

Lo scrutinio dei voti avviene immediatamente dopo la chiusura della operazione di voto, ad opera della Commissione elettorale.

Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.

La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base dei risultati compila un elenco di cui viene curata l'affissione presso l'Assessorato della Pubblica Istruzione . Servizio Beni Culturali, Viale Trieste 186, 1° piano. L'elenco viene pubblicato, altresì, sul sito Web istituzionale della Regione.

Art. 6 - Comunicazione agli eletti

La elezione verrà formalmente comunicata agli interessati che dovranno, per propria parte, accettarla formalmente e fornire al Servizio Beni Culturali i propri recapiti al fine di assicurare la loro tempestiva convocazione.

Art. 7 È Sostituzione

In caso di rinuncia alla elezione, subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 8 È Ricorsi

Avverso le operazioni elettorali e gli eletti potrà essere presentato ricorso nel termine perentorio di 7 giorni dalla data dalla affissione dell'elenco, tramite raccomandata con avviso di ricevimento a



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Beni Culturali

mezzo posta da indirizzare all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport . Servizio Beni Culturali, Viale Trieste 186, 09123 Cagliari.